

---

Comitato scientifico:

*Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Impugnazione per adozione di un rito invece di un altro: va indicato un concreto e specifico pregiudizio processuale**

*Va ribadito che l'adozione di un rito, invece di un altro, non spiega effetti invalidanti sulla sentenza (che non è nè inesistente nè nulla) e la relativa doglianza, che può essere dedotta come motivo di impugnazione, è inammissibile per difetto di interesse qualora non si indichi un concreto e specifico pregiudizio processuale che dalla mancata adozione del diverso rito sia concretamente derivato, in quanto l'esattezza del rito non deve essere considerata fine a se stessa, ma può essere invocata solo per riparare una precisa ed apprezzabile lesione che, in conseguenza del rito seguito, sia stata subita sul piano pratico processuale. In particolare, non integra tale ipotesi la mera generica affermazione che se il procedimento fosse stato correttamente proposto nelle forme del rito ordinario si avrebbe usufruito dei termini di cui al codice di rito ([art. 183 c.p.c.](#)) per meglio svolgere le proprie difese ed articolare compiutamente le richieste istruttorie.*

## **Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 14.3.2016, n. 4900**

...omissis...

Il primo motivo (violazione di legge) sostiene che dall'atto introduttivo del giudizio emergeva che xxxx aveva agito quale proprietario del bene immobile e, dunque, aveva proposto una azione di rivendicazione del bene; il diverso nomen iuris attribuito dal giudice all'azione (di restituzione) avrebbe comportato la violazione della disposizione dell'art. 948 c.c., nonché la falsa applicazione dell'art. 447 bis c.p.c. con seguente all'adozione del rito locatizio invece di quello ordinario.

Il secondo motivo sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria nel punto in cui qualifica l'azione ai fini dell'affermazione della correttezza del rito in concreto adottato.

I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili.

In primo luogo deve osservarsi che i ricorrenti lamentano il vizio del procedimento; sicchè, essi avrebbero dovuto sperimentare la censura non sotto i profili della violazione di legge e del vizio della motivazione (come hanno fatto, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), bensì sotto quello della nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4.

In secondo luogo, il ricorso non adempie all'onere di autosufficienza quando, per dimostrare quale fosse la reale domanda della controparte, fa generico riferimento al "libello introduttivo", senza farne specifica trascrizione e indicazione.

In terzo luogo, occorre ribadire che l'adozione di un rito, invece di un altro, non spiega effetti invalidanti sulla sentenza (che non è nè inesistente nè nulla) e la relativa doglianza, che può essere dedotta come motivo di impugnazione, è inammissibile per difetto di interesse qualora non si indichi un concreto e specifico pregiudizio processuale che dalla mancata adozione del diverso rito sia concretamente derivato, in quanto l'esattezza del rito non deve essere considerata fine a se stessa, ma può essere invocata solo per riparare una precisa ed apprezzabile lesione che, in conseguenza del rito seguito, sia stata subita sul piano pratico processuale (tra le varie, cfr. Cass. n. 19942/08; n. 10038/98).

Nella specie, i ricorrenti non indicano alcun concreto e specifico pregiudizio, derivato dall'adozione del rito locatizio invece che di quello ordinario, bensì si limitano ad affermare genericamente che "se il procedimento fosse stato correttamente proposto nelle forme del rito ordinario, essi avrebbero usufruito dei termini di cui al codice di rito (art. 183 c.p.c.) per meglio svolgere le proprie difese ed articolare compiutamente le richieste istruttorie (pag. 7 del ricorso).

Il terzo motivo (vizio della motivazione) è inammissibile, siccome pone, peraltro in maniera non autosufficiente, questioni attinenti alla legittimazione dei ricorrenti e, dunque, a questioni di merito che sfuggono al giudizio di cassazione.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti in solido a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge